

Monitoraggio parlamentare e normativo per l'*Information and Communication Technology*

(25 febbraio 2020)

### **Piano Transizione 4.0: credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali, in ricerca e sviluppo, in innovazione e *design* e nella formazione 4.0.**

E' stata pubblicata nel sito web del Ministero dello sviluppo economico la nuova sezione con le linee di intervento previste dal Piano Transizione 4.0.

Il Piano prevede, in particolare, una maggiore attenzione all'innovazione, agli investimenti *green* e per le attività di *design*.

Le principali azioni che sono state introdotte dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio dello Stato 2020) puntano a incentivare e supportare le imprese attraverso il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali, in ricerca e sviluppo, in innovazione e design e nella formazione 4.0. Di seguito una sintesi delle misure sulla materia, contenute nell'articolo 1.

- **Credito imposta per investimenti in beni strumentali (commi 185-197)**

Sostituisce le misure relative all'iper e super ammortamento del precedente Piano Industria 4.0 con un nuovo credito d'imposta per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali materiali e immateriali nuovi a partire dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. In particolare, per i beni strumentali materiali è riconosciuto un credito d'imposta del 40% del costo per investimenti (fino a 2,5 milioni di euro e del 20% per investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino ad un limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milioni di euro). Per i beni immateriali software, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni, cloud computing è previsto un credito del 15% del costo dell'investimento, nel limite massimo di costo di 700.000 euro. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico per valutare la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative, le imprese che si avvarranno di tali misure dovranno effettuare una comunicazione al medesimo Ministero: con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Per evitare la sovrapposizione della nuova misura agevolativa con le discipline del super e dell'iperammortamento, è prevista una disciplina transitoria, nell'ambito della quale il credito d'imposta non si applica in determinate condizioni.

Per maggiori informazioni si rinvia al link seguente della rivista on line dell'Agenzia delle entrate "Fisco Oggi":

<https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2020-7-nuovo-bonus-beni-strumentali>

- **Credito d'imposta per ricerca, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese (commi 198-209)**

Introduce un credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto delle imprese per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La misura contempla:

- attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta: le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico (comma 200);
- attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d'imposta: le attività, diverse da quelle indicate nel comma 200, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati (comma 201);
- attività innovative ammissibili al credito d'imposta: le attività di *design* e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell'occhialeria, orafa, del mobile e dell'arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari (comma 202).

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da pubblicare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2020, sono dettati i criteri per la corretta individuazione delle attività innovative ammissibili di cui, rispettivamente, ai commi 200, 201 e 202.

Relativamente al credito di imposta:

- per le attività di ricerca e sviluppo ammissibili previste dal comma 200 è corrisposto un credito d'imposta del 12% del costo per investimenti in attività di ricerca e sviluppo in campo scientifico e tecnologico fino ad un massimo di 3 milioni di euro;
- per le attività di innovazione tecnologica ammissibili previste dal comma 201 il credito di imposta è riconosciuto separatamente, in misura pari al 6% del costo per investimenti in attività di innovazioni tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, fino ad un limite massimo di 1,5 milioni di euro. Per le attività di innovazione tecnologica previste dal comma 201 finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, individuati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 10% per attività di innovazione tecnologica, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro;
- per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202 il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 6% del costo, fino ad un massimo di 1,5 milioni di euro, per investimenti in attività di *design* e ideazione estetica, svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.

Tali crediti d'imposta sono utilizzabili in compensazione in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

- **Credito d'imposta formazione 4.0 (commi 210-217)**

Proroga il credito d'imposta formazione 4.0 previsto dal Piano Nazionale Impresa 4.0 al 2020. In particolare, rimodula il credito d'imposta per la formazione del personale in materia di tecnologia e digitale:

- del 50% delle spese sostenute e nel limite massimo annuale di 300.000 euro per le piccole imprese;
- del 40% delle spese sostenute e nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le medie imprese;
- del 30% delle spese sostenute e nel limite massimo annuale di 250.000 euro per le grandi imprese.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione non può essere oggetto di cessione o trasferimento. Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico per valutare la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative relative al Piano nazionale Impresa 4.0, le imprese che si avvarranno di tali misure dovranno effettuare una comunicazione al medesimo Ministero: con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico saranno stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Per l'attuazione dell'intervento di proroga è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

**Nuova Sabatini (commi 226-229)**

Dispone un rifinanziamento di 105 milioni di euro per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025 della cd. Nuova Sabatini, misura di sostegno volta alla concessione – alle micro, piccole e medie imprese - di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali “Industria 4.0”, tra cui big data, cloud computing, banda ultra-larga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica.

*Link alla nuova sezione sito web del Ministero dello sviluppo economico sul Piano Transizione 4.0:*

<https://www.mise.gov.it/index.php/it/per-i-media/notizie/it/198-notizie-stampa/2040791-online-la-nuova-sezione-per-il-piano-transizione-4-0>